

Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari a persone ed enti pubblici e privati (art. 12 Legge 7.8.90 n. 241)

Art.1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art.2 - Soggetti beneficiari

Possono usufruire dei benefici economici di cui al precedente art. 1 le persone e gli enti pubblici e privati residenti e/o operanti stabilmente sul territorio comunale.

In deroga al principio della territorialità, oltre a quanto previsto dal 1. comma del successivo art. 4, potranno essere presi in esame e concessi benefici economici a soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma in presenza di iniziative promosse dallo Stato o da altri Enti Pubblici.

Art.3- Benefici economici per scopi socio-assistenziali

La concessione di benefici economici a favore di persone fisiche per finalità socio-assistenziali è subordinata all'accertamento, da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, dello stato di indigenza o di necessità dell'interessato, che deve essere tale da non consentirgli di soddisfare, con i propri mezzi, ai bisogni essenziali quotidiani o a situazioni contingenti.

In tutte le richieste di concessione di benefici economici o di altre forme di sostentamento, gli interessati devono produrre, qualora non sia altrimenti accertabile, apposita dichiarazione, perseguibile a termini di legge in caso di falsità, attestante l'insussistenza di altre fonti di reddito o la titolarità di altri beni oltre a quelle dichiarate, sia in relazione al nucleo familiare che in rapporto ai soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile.

In presenza delle suddette condizioni, la Giunta Comunale, sulla base di dettagliata relazione dell'Ufficio Servizi Sociali, con apposita deliberazione, procede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e tenuto conto delle necessità da soddisfare:

- a) all'erogazione di un contributo "una tantum";
- b) alla concessione di una sovvenzione periodica pari, possibilmente, alla differenza tra l'onere da sostenere per le finalità di cui al precedente 1. comma ed il reddito del soggetto destinatario del beneficio economico.

In presenza di più richieste che non possono essere integralmente soddisfatte nei termini di cui al comma precedente, in rapporto all'entità delle risorse finanziarie disponibili per attività socio-assistenziali, viene predisposta, a cura dell'Ufficio Servizi Sociali, apposita graduatoria articolata sulla base dello stato di bisogno dei richiedenti.

Sulla base di tale graduatoria, la Giunta Comunale procede all'assegnazione dei benefici economici in misura proporzionale, con le modalità che verranno stabilite nei relativi atti deliberativi.

Art.4- Benefici economici per attività culturali

Possono beneficiare di contributi economici per attività culturali:

- a) tutti i soggetti di cui all'art.2, che attuano interventi per la produzione o la diffusione, nell'ambito del territorio comunale, di opere letterarie, cinematografiche, musicali, pittoriche, scultoree, audiovisive allo scopo di favorirne il pubblico godimento;
- b) i soggetti succitati residenti e non sul territorio comunale, che si propongono la diffusione, anche all'esterno del territorio comunale, delle tradizioni e delle peculiarità culturali della Città.

Le domande di contributo devono essere presentate entro il 30 settembre* (v.aggiunta in fondo all'articolo) di ciascun anno per l'anno successivo e devono essere corredate:

- a) da una relazione sulla natura, le finalità e le modalità di attuazione dell'intervento o del programma;
- b) da un prospetto finanziario dei costi dell'iniziativa e dei mezzi di copertura, comprese le sponsorizzazioni ed ogni ulteriore contributo da terzi.

Saranno prioritariamente considerate le iniziative:

- a) promosse da soggetti senza fini di lucro;
- b) promosse da organizzazioni locali (comunali, provinciali, regionali);
- c) di particolare rilevanza per la Città;
- d) dirette alla formazione intellettuale dei giovani o ad un impiego culturale del tempo libero degli anziani.

La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consiliare competente, approva annualmente, con apposita deliberazione, un programma delle iniziative ammesse a contribuzione.

Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di realizzare l'iniziativa così come proposta al momento della presentazione della richiesta. Qualora ciò non fosse più possibile, il beneficiario dovrà comunicare preventivamente le eventuali variazioni, che si intenderanno tacitamente accolte se, entro 15 giorni dal loro ricevimento, l'Ufficio Istruzione e Cultura non avrà dato riscontro.

L'erogazione del contributo avviene di norma a conclusione dell'iniziativa, previa presentazione da parte del beneficiario di un'attestazione delle entrate conseguite e delle spese sostenute nonché di una relazione sull'esito della stessa.

In presenza di giustificati e documentati motivi, possono essere erogati acconti sulla somma stanziata ed ammessa a contribuzione sino ad un massimo del 50% della stessa.

In caso di inosservanza, da parte del beneficiario, del programma (culturale o finanziario) ammesso a contributo o in caso di attestazione di spesa, a consuntivo, minore o considerevolmente difforme rispetto al preventivo, il contributo stanziato, con deliberazione della Giunta Comunale, può essere

sospeso per l'acquisizione di documentazione integrativa, e, in carenza di presentazione della stessa, rideterminato o revocato e in caso di erogazione di acconti, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione.

In caso di richieste di contributo presentate dopo l'approvazione del programma annuale, la Giunta Comunale può, previo parere della Commissione Consiliare competente, concedere ulteriori contributi nei limiti delle disponibilità di bilancio o del programma specifico di spesa e con l'osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente articolo.

*Per l'anno 1991 entro il 30.4.1991.

Art.5- Benefici economici per iniziative nel settore dell'istruzione

I contributi economici nel settore dell'istruzione sono finalizzati prioritariamente all'attuazione del diritto allo studio, nell'ambito e nel rispetto della legislazione regionale in materia, e all'assolvimento degli obblighi di legge previsti dalla normativa statale.

Beneficiari dei contributi possono essere:

- a) le persone fisiche in possesso dei requisiti o che versano nelle condizioni di cui ai successivi commi;
- b) gli enti pubblici e privati, che svolgono attività istituzionali, complementari, integrative e sussidiarie nel settore dell'istruzione.

I contributi vengono erogati, con le modalità di cui ai commi successivi, con deliberazione della Giunta Comunale nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e del "Piano per il diritto allo studio" da approvarsi annualmente da parte del Consiglio Comunale.

La concessione di contributi o l'attribuzione di altri vantaggi economici (esenzioni, agevolazioni, riduzioni, ecc.) a favore di persone fisiche, e segnatamente di studenti bisognosi o portatori di handicaps, sono finalizzate a consentire l'acquisto di libri e materiale didattico o al rimborso, parziale o totale, degli oneri sostenuti o da sostenersi per la fruizione dei servizi previsti dalla legislazione regionale.

Le richieste di contributo devono essere presentate per il tramite dell'autorità scolastica o degli organi collegiali della scuola o dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

L'erogazione del contributo è disposta, con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di una preventiva verifica delle situazioni di bisogno effettuata dall'Ufficio Istruzione e Cultura in collaborazione con l'Ufficio Servizi Sociali.

La concessione di contributi a enti pubblici e privati, avviene, sempre previa deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) per gli enti con i quali sono in essere apposite convenzioni, sulla base di quanto previsto dalle clausole convenzionali;
- b) per tutti gli altri enti, e associazioni sulla base di apposita delibera della Giunta Comunale che dovrà essere assunta a seguito di richiesta da presentarsi entro il 30.9. di ciascun anno per l'anno successivo, corredata come segue:

- a) da una relazione sulle finalità e sulla metodologia dell'intervento;
- b) da un prospetto finanziario dei costi dell'iniziativa e dei mezzi per farvi fronte.

I contributi alle scuole, non disciplinati da specifiche convenzioni, vengono assegnati con deliberazione della Giunta Comunale successivamente all'approvazione del progetto ammesso a contribuzione.

La scuola beneficiaria provvederà, a progetto realizzato e, comunque, a conclusione dell'anno scolastico, a presentare un rendiconto relativo all'utilizzazione del contributo, corredato di una relazione illustrativa circa gli obiettivi raggiunti e della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

In carenza, parziale o totale, del rendiconto di cui al comma precedente o in caso di consuntivi difformi dal progetto, rispetto alla proposta ammessa a contributo, la Giunta Comunale può disporre il recupero, parziale o totale, delle somme erogate o trattenere l'importo su future concessioni di contributi.

Ulteriori e specifiche modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo potranno essere definite in occasione dell'approvazione del "Piano per il diritto allo studio" di cui al terzo comma del presente articolo.

Art.6- Contributi per iniziative nel settore economico, sociale e sportivo.

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo gli enti pubblici e privati, aventi sede od operanti stabilmente nel territorio comunale, che hanno come fine istituzionale la promozione, senza fine di lucro, di iniziative nei settori economico, sociale e sportivo.

I contributi vengono assegnati, con apposita deliberazione, dalla Giunta Comunale, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, sulla base delle richieste che devono pervenire entro il 30 settembre di ciascun anno.

Tali richieste devono essere corredate di una relazione descrittiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, nonché di un prospetto finanziario delle spese sostenute e delle entrate conseguite, comprese le sponsorizzazioni ed ogni ulteriore contributo da terzi, il tutto riferito all'esercizio precedente quello di presentazione delle richieste.

Saranno prioritariamente considerate le iniziative dirette

- a) nel settore economico, al consolidamento e alla promozione dello sviluppo delle attività produttive caratterizzanti il tessuto economico locale e al sostegno di attività occupazionali;
- b) nel settore sociale, alla prestazione di servizi di pubblica utilità alla cittadinanza, al conseguimento di finalità umanitarie, alla promozione dell'immagine, della tradizione e dei costumi della collettività locale, alla conservazione dei valori storici e morali della collettività stessa;
- c) nel settore sportivo, alla promozione dell'attività sportiva dei giovani;

In occasione dell'attuazione di iniziative di particolare rilevanza nei

settori di cui al presente articolo, la Giunta Comunale con deliberazione motivata, può disporre la concessione di contributi straordinari, anche in acconto e nella misura massima del 50% dell'importo ammesso a contribuzione, sulla base di un programma dell'iniziativa che si intende attuare e con l'osservanza delle modalità previste dall'8. comma del precedente art. 4.

Qualora la concessione del contributo consegua alla partecipazione del Comune all'Ente o all'Associazione in forza di atti costitutivi o di rapporti convenzionali, l'ammontare del contributo corrisponderà alla quota a carico del Comune risultante dal bilancio dell'Ente regolarmente approvato o dalle clausole della convenzione.

Art.7- Contributi per la realizzazione di opere di pubblica utilità

Possono beneficiare dei contributi economici di cui al presente articolo gli enti pubblici e privati che intendono realizzare opere di pubblica utilità su strade ed aree private ad uso pubblico, segnatamente la pavimentazione, la formazione della rete fognaria, di marciapiedi, di impianti di illuminazione.

Coloro che intendono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo devono presentare entro il 30 settembre di ciascun anno per l'anno successivo apposita richiesta, corredata di progetto esecutivo delle opere che si intendono realizzare, munito delle prescritte autorizzazioni se ed in quanto dovute, nonché di un preventivo di spesa.

La concessione del contributo è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base del parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale in merito alla congruità dei prezzi e all'effettiva pubblica utilità dei lavori che si intendono eseguire.

I contributi di cui al presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, non potranno superare la misura massima del 30% dell'importo dei lavori.

La materiale concessione del contributo avverrà, sempre previa deliberazione della Giunta Comunale ad avvenuta ultimazione dei lavori e sulla base di certificato di regolare esecuzione degli stessi, redatto dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 8 - Benefici economici previsti da disposizioni di legge

All'assegnazione di benefici economici, di qualsiasi natura, previsti da vigenti disposizioni di legge, si provvederà secondo i criteri e le modalità stabilite nelle disposizioni stesse, e, in mancanza, secondo le norme stabilite nel presente Regolamento.

Art. 9 - Priorità della destinazione delle risorse finanziarie

La concessione dei contributi disciplinati dal presente Regolamento resta subordinata al soddisfacimento prioritario dei servizi pubblici essenziali a norma dell'art. 54, 5. e 7. comma, della Legge 8.6.1990, n. 142.

Art.10 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07.02.1991